

ARCH. GIANLUCA ITALIA

Mestre, 01 febbraio 2022

Spett.le Tribunale Ordinario di Venezia
San Polo, 119
30100 VENEZIA

Oggetto: E.I. 180/20 – Integrazione

Il sottoscritto arch. Gianluca Italia c.f.: TLI GLC 72A07 L736J, iscritto all'Albo professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia al n. 3592, con studio in Venezia Mestre – Piazzetta Da Re, 5 – cell. 338 8602075, nominato C.T.U. per l'esecuzione immobiliare di cui all'oggetto.

RICEVUTA

in data 31 gennaio 2022 la cortese richiesta della dott.ssa Luciana Salin che di seguito si riporta integralmente:

Egregio Architetto

Con riferimento all'esecuzione in oggetto e all'elaborato da Lei depositato, leggo a pag.25 che ha inserito l'ipoteca dell'Agenzia delle Entrate tra le "limitazioni d'uso" e non tra i vincoli cancellabili col decreto di trasferimento.

La prego cortesemente di verificare la ragione di ciò in quanto non mi risulta che tale ipoteca non sia cancellabile col decreto di trasferimento.

La ringrazio e Le porgo i migliori saluti.

Luciana salin

SI COMUNICA

che la questione è stata affrontata con un funzionario dell'Agenzia delle Entrate ufficio Conservatoria durante lo svolgimento delle indagini peritali. Le indicazioni ricevute sono quelle riportate nell'elaborato peritale ovvero che la cancellazione dell'ipoteca in questione e relativa ai n. 18845/3231 possa avvenire solo dopo l'estinzione del debito. Per questo motivo si è ritenuto che tale formalità potesse costituire una limitazione d'uso.

In data odierna, a seguito del ricevimento della mail sopra riportata, sono state eseguite ulteriori indagini interpellando questa volta i funzionari dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Riscossione che, rispetto alla Conservatoria, detiene funzioni più specifiche nell'attribuzione delle ipoteche. In base alle indagini svolte si rettifica l'attribuzione della limitazione d'uso per la formalità descritta e si

30175 Mestre (VE), Piazzetta Da Re, 5
cell. 338 8602075 E-Mail: architettoitalia@libero.it




ARCH. GIANLUCA ITALIA

ammette la possibilità di cancellazione della stessa a cura della procedura. I costi della cancellazione però non sono noti dal momento che, come specificato dalla Circolare 8E del 4 marzo 2015 Art. 3, dovranno essere calcolati in proporzione al valore di aggiudicazione che potrà essere diverso dal valore di stima.

Ringrazia e cordialmente saluta,

arch. Gianluca Italia



30175 Mestre (VE), Piazzetta Da Re, 5
cell. 338 8602075 E-Mail: architettoitalia@libero.it



ARCH. GIANLUCA ITALIA

Mestre, 01 febbraio 2022

Spett.le Tribunale Ordinario di Venezia
San Polo, 119
30100 VENEZIA

Oggetto: E.I. 180/20 – Integrazione

Il sottoscritto arch. Gianluca Italia c.f.: TLI GLC 72A07 L736J, iscritto all'Albo professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia al n. 3592, con studio in Venezia Mestre – Piazzetta Da Re, 5 – cell. 338 8602075, nominato C.T.U. per l'esecuzione immobiliare di cui all'oggetto.

RICEVUTA

in data 31 gennaio 2022 la cortese richiesta della dott.ssa Luciana Salin che di seguito si riporta integralmente:

Egregio Architetto

Con riferimento all'esecuzione in oggetto e all'elaborato da Lei depositato, leggo a pag.25 che ha inserito l'ipoteca dell'Agenzia delle Entrate tra le "limitazioni d'uso" e non tra i vincoli cancellabili col decreto di trasferimento.

La prego cortesemente di verificare la ragione di ciò in quanto non mi risulta che tale ipoteca non sia cancellabile col decreto di trasferimento.

La ringrazio e Le porgo i migliori saluti.

Luciana salin

SI COMUNICA

che la questione è stata affrontata con un funzionario dell'Agenzia delle Entrate ufficio Conservatoria durante lo svolgimento delle indagini peritali. Le indicazioni ricevute sono quelle riportate nell'elaborato peritale ovvero che la cancellazione dell'ipoteca in questione è relativa ai n. 18845/3231 possa avvenire solo dopo l'estinzione del debito. Per questo motivo si è ritenuto che tale formalità potesse costituire una limitazione d'uso.

In data odierna, a seguito del ricevimento della mail sopra riportata, sono state eseguite ulteriori indagini interpellando questa volta i funzionari dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Riscossione che, rispetto alla Conservatoria, detiene funzioni più specifiche nell'attribuzione delle ipoteche. In base alle indagini svolte si rettifica l'attribuzione della limitazione d'uso per la formalità descritta e si

30175 Mestre (VE), Piazzetta Da Re, 5
cell. 338 8602075 E-Mail: architettoitalia@libero.it




ARCH. GIANLUCA ITALIA

ammette la possibilità di cancellazione della stessa a cura della procedura. I costi della cancellazione però non sono noti dal momento che, come specificato dalla Circolare 8E del 4 marzo 2015 Art. 3, dovranno essere calcolati in proporzione al valore di aggiudicazione che potrà essere diverso dal valore di stima.

Ringrazia e cordialmente saluta,

arch. Gianluca Italia



30175 Mestre (VE), Piazzetta Da Re, 5
cell. 338 8602075 E-Mail: architettoitalia@libero.it

